



ISTITUTO COMPRENSIVO  
Pietro Leopoldo di Lorena Granduca di Toscana  
SCUOLE STATALI INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI 1° GRADO  
Via S. D'Acquisto 58036 Roccastrada (GR) tel. e fax 0564 565022  
e-mail: [gric81900a@istruzione.it](mailto:gric81900a@istruzione.it) c.f. 80003220532

## REGOLAMENTO DI DISCIPLINA DEGLI ALUNNI

Il presente regolamento fa riferimento al D.P.R. 24 Giugno 1998, n.249 (Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria) così come modificato dal D.P.R n.235 del 21 Novembre 2007 e si applica nella sua interezza agli alunni della scuola secondaria di primo grado; alcune parti si applicano anche agli alunni della scuola primaria.

### PREMESSE

(Art.4 comma 1, 2, 3, 5 D.P.R. 24/06/98, come modificato dal D.P.R 21/11/07)

- La responsabilità disciplinare è personale;
- Nessuno può essere sottoposto a sanzione senza essere stato prima invitato a esporre le proprie ragioni;
- Nessuna sanzione può influire sulla valutazione del profitto;
- I provvedimenti disciplinari devono avere sempre finalità educative e devono tendere a consolidare il senso di responsabilità;
- Le sanzioni sono sempre temporanee, proporzionate alla infrazione disciplinare e ispirate, per quanto possibile, al principio della riparazione del danno; esse tengono conto della situazione personale dello studente; allo studente è offerto, se possibile ed opportuno, di convertirle in attività in favore della comunità scolastica (sanzioni alternative);
- Nel giudicare la gravità dell'infrazione per determinare la sanzione da applicare si valuteranno i seguenti aspetti:
  1. rilevanza dell'obbligo violato;
  2. intenzionalità del comportamento o grado di negligenza;
  3. entità del danno provocato;
  4. gravità del comportamento per le conseguenze prodotte;
  5. eventuali precedenti violazioni delle stesse norme;
  6. presenza di sanzioni precedenti già inflitte allo stesso studente.

### DOVERI DI STUDENTI E STUDENTESSE

(Art.3 D.P.R. 24/06/98, come modificato dal D.P.R 21/11/07)

1. Gli studenti sono tenuti a frequentare regolarmente le lezioni e ad assolvere assiduamente agli impegni di studio.
2. Gli studenti sono tenuti ad avere nei confronti del Dirigente scolastico, dei docenti, del personale tutto della scuola e dei loro compagni lo stesso rispetto, anche formale, che chiedono per se stessi.
3. Nell'esercizio dei loro diritti e nell'adempimento dei loro doveri gli studenti sono tenuti ad mantenere un comportamento corretto.
4. Gli studenti sono tenuti ad osservare le disposizioni organizzative e di sicurezza dettate dal Regolamento d'istituto.
5. Gli studenti sono tenuti ad utilizzare correttamente le strutture, i macchinari e i sussidi didattici e a comportarsi nella vita scolastica in modo da non arrecare danni al patrimonio della scuola.
6. Gli studenti condividono la responsabilità di rendere accogliente l'ambiente scolastico e averne cura come importante fattore di qualità della vita della scuola.

## RICORSI

(Art.5 D.P.R. 24/06/98, come modificato dal D.P.R 21/11/07)

Contro le sanzioni disciplinari è ammesso ricorso all' Organo di Garanzia interno alla scuola.

L'Organo ha una durata annuale; è composto dal Dirigente scolastico, che lo presiede, da un rappresentante dei docenti e da due rappresentanti dei genitori nominati dal Consiglio di Istituto.

Il ricorso va presentato entro 15 giorni dalla irrogazione della sanzione. L'Organo di Garanzia deve decidere nel termine di 10 giorni.

Le delibere dell'Organo di Garanzia vengono comunicate per iscritto alle famiglie e al coordinatore del Consiglio di Classe.

## SANZIONE ALTERNATIVA

Poiché la sanzione disciplinare ha una funzione educativa, il Consiglio di Classe o il Dirigente Scolastico può convertirla in attività di natura culturale, sociale, o a favore della comunità scolastica.

Si prevedono le seguenti sanzioni alternative:

- Attività manuali volte al ripristino di attrezzature, arredi, beni scolastici in genere, danneggiati e alla eliminazione di situazioni di degrado dell'ambiente scolastico volontariamente provocate;
- Lettura di testi, o visioni di video, dalle quali trarre poi spunti per una comunicazione orale e/o una relazione scritta al Consiglio di Classe;
- In alternativa ogni altra attività, manuale o intellettuale, vantaggiosa per la Scuola, da stabilire caso per caso, anche in relazione alla gravità del fatto.

## CORRISPONDENZA TRA MANCANZA DISCIPLINARE E SANZIONE

( mancanze disciplinari , corrispondenti sanzioni e organi competenti ad applicare la sanzione)

MANCANZE DISCIPLINARI	TIPOLOGIE DI SANZIONI	ORGANI COMPETENTI AD APPLICARE LA SANZIONE
1. Ripetute negligenze nell'assolvimento degli impegni di studio.	a) Ammonizione verbale; b) Annotazione/segnalazione del fatto sul diario personale dell'alunno ed eventuale convocazione dei genitori.	Singolo insegnante o Coordinatore su indicazione del Consiglio di classe.
2. Atteggiamenti di disturbo dell'attività didattica in classe.	a) Ammonizione verbale; b) Annotazione/segnalazione del fatto sul diario personale dell'alunno ed eventuale convocazione dei genitori; c) Nota di biasimo sul registro di classe con segnalazione alla famiglia della nota a registro.	Singolo insegnante o Coordinatore su indicazione del Consiglio di classe.
3. Mancanze di rispetto verso i propri compagni e il personale della scuola (offese verbali).	c) Nota di biasimo sul registro di classe con segnalazione alla famiglia della nota a registro. f) Esclusione dalle visite guidate o dai viaggi d'istruzione.	La sanzione indicata alla lettera c) è di competenza del singolo insegnante o del Coordinatore su indicazione del Consiglio di classe. La sanzione indicata alla lettera f) sono di competenza del Consiglio di classe su proposta del personale che ha accertato la violazione.

<p>4. Inosservanza delle norme previste dal Regolamento d'istituto.</p>	<p>b) Annotazione/segnalazione del fatto sul diario personale dell'alunno ed eventuale convocazione dei genitori;  c) Nota di biasimo sul registro di classe con segnalazione alla famiglia della nota a registro.  f) Esclusione dalle visite guidate o dai viaggi d'istruzione.</p>	<p>Le sanzioni indicate alle lettere b) e c) sono di competenza del singolo insegnante o del Coordinatore su indicazione del Consiglio di classe.</p> <p>La sanzione indicata alla lettera f) sono di competenza del Consiglio di classe su proposta del personale che ha accertato la violazione.</p>
<p>5. Danneggiamento intenzionale di arredi e attrezzature della scuola.</p>	<p>c) Nota di biasimo sul registro di classe con segnalazione alla famiglia della nota a registro.  f) Esclusione dalle visite guidate o dai viaggi d'istruzione.  g) Sospensione dalle lezioni da 1 a 5 giorni.</p>	<p>La sanzione indicata alla lettera c) è di competenza del singolo insegnante o del Coordinatore su indicazione del Consiglio di classe.</p> <p>Le sanzioni indicate alle lettere f) e g) sono di competenza del Consiglio di classe su proposta del personale che ha accertato la violazione.</p> <p>Nel caso di sospensione dalle lezioni il provvedimento con le relative motivazioni deve essere comunicato ai rappresentanti di classe dei genitori e per iscritto ai genitori dello studente tramite consegna a mano o per raccomandata con ricevuta di ritorno.</p>
<p>6. Mantenere il cellulare acceso e/o utilizzarlo a scuola per fini personali non illeciti.</p>	<p>b) Annotazione/segnalazione del fatto sul diario personale dell'alunno ed eventuale convocazione dei genitori;  c) Nota di biasimo sul registro di classe con segnalazione alla famiglia della nota a registro.  d) Ritiro del cellulare e deposito presso il personale ATA. Successiva restituzione alla fine delle lezioni.</p>	<p>Le sanzioni indicate alle lettere b), c) e d) sono di competenza del singolo insegnante o del Coordinatore su indicazione del Consiglio di classe.</p>
<p>7. Utilizzo di cellulare o internet a scuola per fini illeciti (fotografare, riprendere e/o registrare).</p>	<p>c) Nota di biasimo sul registro di classe con segnalazione alla famiglia della nota a registro.  d) Ritiro del cellulare e deposito presso il personale ATA. Successiva restituzione alla fine delle lezioni;  f) Esclusione dalle visite guidate o dai viaggi d'istruzione.  g) Sospensione dalle lezioni da 1 a 5 giorni.</p>	<p>Le sanzioni indicate alle lettere c) e d) sono di competenza del singolo insegnante o del Coordinatore su indicazione del Consiglio di classe.</p> <p>Le sanzioni indicate alle lettere f) e g) sono di competenza del Consiglio di classe su proposta del personale che ha accertato la violazione.</p> <p>Nel caso di sospensione dalle lezioni il provvedimento con le relative motivazioni deve essere comunicato ai rappresentanti di classe dei genitori e per iscritto ai genitori dello studente tramite consegna a mano o per raccomandata con ricevuta di ritorno.</p>

<p>8. Gravi offese verso la dignità dei propri compagni e del personale della scuola.</p>	<p>c) Nota di biasimo sul registro di classe con segnalazione alla famiglia della nota a registro. f) Esclusione dalle visite guidate o dai viaggi d'istruzione. g) Sospensione dalle lezioni da 1 a 5 giorni.</p>	<p>La sanzione indicata alla lettera c) è di competenza del singolo insegnante o del Coordinatore su indicazione del Consiglio di classe.</p> <p>Le sanzioni indicate alle lettere f) e g) sono di competenza del Consiglio di classe su proposta del personale che ha accertato la violazione.</p> <p>Nel caso di sospensione dalle lezioni il provvedimento con le relative motivazioni deve essere comunicato ai rappresentanti di classe dei genitori e per iscritto ai genitori dello studente tramite consegna a mano o per raccomandata con ricevuta di ritorno.</p>
<p>9. Percosse nei confronti dei compagni (o coinvolgimento in una rissa) o adulti; uso di comportamenti violenti in genere.</p>	<p>c) Nota di biasimo sul registro di classe con segnalazione alla famiglia della nota a registro. f) Esclusione dalle visite guidate o dai viaggi d'istruzione. g) Sospensione dalle lezioni da 1 a 5 giorni. h) Sospensione dalle lezioni fino ad un massimo di 15 giorni. i) Sospensione dalle lezioni superiore a 15 giorni, esclusione dallo scrutinio finale o non ammissione all'Esame di Stato.</p>	<p>La sanzione indicata alla lettera c) è di competenza del singolo insegnante o del Coordinatore su indicazione del Consiglio di classe.</p> <p>Le sanzioni indicate alle lettere f), g) e h) sono di competenza del Consiglio di classe su proposta del personale che ha accertato la violazione.</p> <p>La sanzione di cui alla lettera i) è di competenza del Consiglio d'Istituto.</p> <p>Nel caso di sospensione dalle lezioni il provvedimento con le relative motivazioni deve essere comunicato ai rappresentanti di classe dei genitori e per iscritto ai genitori dello studente tramite consegna a mano o per raccomandata con ricevuta di ritorno.</p>
<p>10. Furto di beni altrui.</p>	<p>c) Nota di biasimo sul registro di classe con segnalazione alla famiglia della nota a registro. f) Esclusione dalle visite guidate o dai viaggi d'istruzione. g) Sospensione dalle lezioni da 1 a 5 giorni. h) Sospensione dalle lezioni fino ad un massimo di 15 giorni. i) Sospensione dalle lezioni superiore a 15 giorni, esclusione dallo scrutinio finale o non ammissione all'Esame di Stato.</p>	<p>La sanzione indicata alla lettera c) è di competenza del singolo insegnante o del Coordinatore su indicazione del Consiglio di classe.</p> <p>Le sanzioni indicate alle lettere f), g) e h) sono di competenza del Consiglio di classe su proposta del personale che ha accertato la violazione.</p> <p>La sanzione di cui alla lettera i) è di competenza del Consiglio d'Istituto.</p> <p>Nel caso di sospensione dalle lezioni il provvedimento con le relative motivazioni deve essere comunicato ai rappresentanti di classe dei genitori e per iscritto ai genitori dello studente tramite consegna a mano o per raccomandata con ricevuta di ritorno.</p>
<p>PER LA SCUOLA PRIMARIA: per le stesse mancanze disciplinari si può arrivare fino alla sanzione indicata con la lettera f.</p>		

**Approvato dal Collegio dei docenti il 14/01/2019**

**Approvato dal Consiglio d'Istituto con delibera n. 19 del 14/01/2019**